

**DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2013
33/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO VIRTUALE, PER L'ANNO TERMICO
DELLO STOCCAGGIO 2013 – 2014**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 50/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 79/11;
- deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 20/2012/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all'ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;
- in attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 130/10, tra gli adempimenti dell'Autorità rientra la definizione del corrispettivo massimo offerto dalla società Eni S.p.A., in qualità di soggetto aderente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del suddetto decreto, nell'ambito delle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento dei servizi previsti al comma 2, dell'articolo 9 (di seguito: servizio di stoccaggio virtuale).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento alla definizione del corrispettivo massimo, offerto dalla società Eni S.p.A., nell'ambito delle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale:

- l'Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/gas 193/10, prevedendo:
 - ai commi 4.2 e 4.3, che i mercati esteri rilevanti ai fini del servizio di stoccaggio virtuale sono l'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e l'*hub* fisico di *Zeebrugge*;
 - al comma 8.1, che il GSE organizzi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali relative all'anno stoccaggio successivo;
 - al comma 9.1, che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 130/10, il soggetto che aderisce alle misure di cui al medesimo comma sia tenuto, con riferimento a ciascun anno stoccaggio, a partecipare alle procedure concorrenziali di cui ai precedenti alinea ed a presentare offerte:
 - a. per quantità almeno pari al 50% delle quantità che il GSE deve complessivamente approvvigionare per detto anno stoccaggio;
 - b. che presentino corrispettivi, espressi in €/MWh/giorno non superiori alla somma de:
 - i. il valore medio, determinato dall'Autorità prima dell'avvio della corrispondente procedura concorrenziale, della differenza tra le quotazioni, riferite a ciascuno dei mercati esteri summenzionati, dei prodotti a termine con consegna costante nel periodo ottobre – marzo e quelle con consegna costante nel periodo aprile – settembre dell'anno stoccaggio successivo;
 - ii. il valore assunto dal corrispettivo c_{mkt} , riferito al mercato estero cui il prodotto oggetto di approvvigionamento da parte del GSE si riferisce;
- l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 20/2012/R/GAS, determinando detto corrispettivo, per l'anno termico dello stoccaggio 2012 – 2013, nella misura di 4,03 €/MWh;
- nell'ultimo anno, non si sono verificati cambiamenti nel mercato nazionale ed internazionale tali da giustificare una modifica dell'elenco dei mercati esteri precedentemente menzionati; ma che i corsi di mercato più recenti evidenziano un differenziale stagionale, in Italia ed in Europa, sensibilmente ridotto rispetto a all'anno scorso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento alla definizione dei costi medi efficienti per il trasporto del gas consegnato in ciascuno dei mercati esteri precedentemente richiamati fino al punto di scambio virtuale (di seguito: PSV):

- con la deliberazione ARG/gas 193/10, l'Autorità ha previsto al comma 5.2, che il valore del corrispettivo c_{mkt} è pari a:
 - 2,6 €/MWh per il gas consegnato all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
 - 2,8 €/MWh per il gas consegnato all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;

- lo sviluppo del mercato nazionale ed internazionale rende necessaria una revisione di detti valori, non più coerenti con le attuali condizioni a cui è possibile scambiare il gas in Italia e in Europa.

RITENUTO OPPORTUNO:

per l'anno termico 2013 – 2014, con riferimento:

- alla definizione del corrispettivo massimo, offerto dalla società Eni S.p.A., nell'ambito delle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale, determinare, ai sensi del comma 9.1., lettera a), della deliberazione ARG/gas 193/10, detto corrispettivo come somma tra il corrispettivo c_{mkt} di cui al punto successivo e la differenza tra:
 - la media aritmetica delle quotazioni a termine rilevate nel periodo 1 dicembre 2012 – 30 gennaio 2013 per la consegna del gas nel periodo ottobre 2013 – marzo 2014 all'hub virtuale *Title Transfer Facility* e all'hub fisico di *Zeebrugge*;
 - la media aritmetica delle quotazioni a termine rilevate nel periodo 1 dicembre 2012 – 30 gennaio 2013 per la consegna del gas nel periodo aprile 2013 – settembre 2013 all'hub virtuale *Title Transfer Facility* e all'hub fisico di *Zeebrugge*;
- alla definizione dei costi medi efficienti per il trasporto del gas consegnato in ciascuno dei mercati esteri precedentemente richiamati fino al PSV, determinare il valore del corrispettivo c_{mkt} di cui al comma 5.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, in ciascuno dei mercati esteri di cui ai commi 4.2 e 4.3 della medesima deliberazione, sulla base del differenziale tra le quotazioni a termine per la consegna del gas nel periodo aprile 2013 – settembre 2013 al PSV e le quotazioni di un analogo prodotto:
 - consegnato all'hub virtuale *Title Transfer Facility*;
 - consegnato all'hub fisico di *Zeebrugge*

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno termico 2013 – 2014, il valore di cui al comma 9.1., lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10 pari 2,24 €/MWh;
2. di determinare, per l'anno termico 2013 – 2014, il valore del corrispettivo c_{mkt} di cui al comma 5.2 della deliberazione ARG/gas 193/10 pari a:
 - 0,8 €/MWh per il gas consegnato all'hub virtuale *Title Transfer Facility*;
 - 1,0 €/MWh per il gas consegnato all'hub fisico di *Zeebrugge*;
3. di trasmettere il presente provvedimento al GSE e alla società Eni S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni